



**TRIBUNALE DI PESCARA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati sigg.:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| dr.ssa Domenica Capezzerà    | - Presidente rel. |
| dr.ssa L. Tiziana Marganella | - Giudice         |
| dr.ssa Federica Colantonio   | - Giudice         |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento di risoluzione di concordato preventivo rubricato al 7-2/2015 RCP (concordato omologato in data 25-27/10/2016) al quale risulta riunito il procedimento per la dichiarazione di fallimento di cui al n. 93/2022 R. Pref, aventi ad oggetto:

**DICHIARAZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO E FALLIMENTO,**

promossi da

I.N.A.I.L. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Manuela De Marzo e Pierina Vetrone  
- creditore istante per risoluzione e fallimento-

E

PUBBLICO MINISTERO, nella persona del dr. Andrea Papalia  
-istante per il fallimento-

contro

EDILE ELETTRICA PAOLO DI GIAMPAOLO S.R.L., in persona dell'amministratore Paolo Di Giampaolo, già in concordato preventivo omologato rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avvocati Alessandro Mastrodomenico e Andrea Mastrodomenico  
- resistente-



*Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.*

**La domanda concordataria omologata.**

Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo s.r.l. (d'ora in poi anche soltanto società, debitrice o Edile Elettrica) prospettava una proposta concordataria il cui piano attuativo era sostanzialmente basato su: continuità aziendale diretta, fusione per incorporazione tra la società in concordato e l'Immobiliare D.G.P. S.r.l., cessione di due immobili, uno di proprietà della società in concordato, l'altro dell'Immobiliare D.G.P. S.r.l., prosecuzione di contratti pubblici attraverso la società affittuaria Di Giampaolo s.r.l. che avrebbe erogato in favore della debitrice un canone, in parte fisso ed in parte variabile.

La debitrice dichiarava a tal fine di essere in piena attività di impresa avendo la stessa totalizzato, già all'epoca e sin dalla data di deposito della domanda concordataria, un montante fatture, emesse per € 907.392,10 e che il concordato in continuità rappresentava la migliore prospettiva per i creditori. In effetti il commissario giudiziale, accertava che parte dell'attivo concordatario (circa € 1.000.000,00) sarebbe stato riconducibile ai profitti per lavori già in essere ed anche futuri.

La domanda omologata prevedeva, in sostanza, la fusione per incorporazione dell'Immobiliare D.G.P. S.r.l. nella Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l. e, a tal riguardo, le due società approvavano il relativo progetto di fusione il 23/12/2015 mentre in data 21/01/2016 le assemblee deliberavano la fusione e la relativa delibera veniva iscritta nel registro delle imprese, quanto alla Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l. il 02/02/2016 e, quanto all'Immobiliare D.G.P. S.r.l. il 03/02/2016.

Il commissario rilevava che avverso la delibera non era stata proposta opposizione, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio inviatagli.

L'atto di fusione, con il quale sarebbe terminato l'iter procedurale programmato doveva essere stipulato, come previsto dal piano stesso, immediatamente dopo l'omologa.

La fusione tra le due società avrebbe comportato un aumento delle proprietà immobiliari da destinare alla procedura; infatti, l'Immobiliare D.G.P. s.r.l. era risultata proprietaria di un immobile sito in Pescara V. Comunale Piana n. 21, stimato dai professionisti nominati dalla società in €2.850.000,00 ed all'epoca locato alla WIND s.p.a.



Vi era poi l'altro immobile, sito in San Giovanni Teatino, di proprietà della Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l. locato alla società Adriatica Idrocarburi S.p.A. del gruppo E.N.I., anch'esso da liquidare.

E' poi accaduto che prima dell'adunanza, la debitrice presentava istanza di autorizzazione alla stipula di un contratto di affitto di ramo di azienda con la società Di Giampaolo s.r.l., affitto con durata quinquennale rinnovabile per altri tre quale strumento che non si poneva in contrasto con il concordato in continuità giacché lo stesso avrebbe perseguito la finalità di mantenere in vita un ramo dell'azienda evitando il rischio di perdite consistenti dei valori aziendali connesse al fermo dell'attività.

Nel caso di specie e con specifico riferimento al ramo degli appalti pubblici, l'affitto d'azienda avrebbe garantito ai creditori un importo annuo predeterminato di € 60.000,00 derivante dai canoni da percepire, oltre l'ulteriore percentuale in caso di raggiungimento (da parte dell'affittuaria) di un fatturato via via superiore al milione di euro, ciò nella prospettiva di ridurre l'alea connessa all'attività imprenditoriale nel suo complesso.

La proposta di concordato, come definitivamente omologata, prevedeva dunque di soddisfare i creditori privilegiati nella misura del 100%, compresi gli interessi, ed i creditori chirografari in una misura che oscillava tra un massimo del 93% ed un minimo del 40%.

La società aveva ritenuto (e sia l'attestatore che lo stesso commissario giudiziale avevano confermato le relative stime) che l'attivo potesse accrescersi dal realizzo di vari crediti, ricavi rimanenze, canoni di locazione e dalla vendita di immobili, secondo il seguente schema:

*A. Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l.*

|  |              |
|--|--------------|
| Credito Immobiliare Di Giampaolo                     | 433.000,00   |
| Ricavi da rimanenze                                  | 1.335.000,00 |
| Realizzo crediti                                     | 600.000,00   |
| Affitto immobile Edile Elettrica / ENI<br>per 6 mesi | 108.000,00   |
| Vendita immobile Edile Elettrica                     | 2.034.000,00 |
| Profitti lavori pubblici                             | 57.440,59    |



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Profitti lavori privati  | 168.624,43     |
| Profitti future commesse | 870.355,68     |
| TOTALE                   | € 5.606.420,70 |

*B. Immobiliare D.G.P. S.r.l.*

|   |                |
|---|----------------|
| Terreno edificabile                           | 455.000,00     |
| Vendita immobile Pescara locato Wind          | 2.024.000,00   |
| Canone affitto Wind cinque anni               | 840.000,00     |
| A detrarre residuo mutuo Banca dell'Adriatico | -700.000,00    |
| Totale  | € 2.619.000,00 |

L'attivo complessivo (A+B) sarebbe stato pari € 8.225.420,70

Il commissario del resto si era riportato, nella propria relazione conclusiva, a quanto dichiarato nella relazione ex art. 172 l.f. in cui si ribadiva che: *“Le rimanenze, in modo divisibile, sono state ridotte da €1.776.555,34 di cui al bilancio 31/12/2014 a €1.335.000,00; importo da ridurre ulteriormente di €413.535,00 per effetto del credito verso Ferri S.p.a. società in concordato come da dichiarazione dell'attestatore. L'importo realizzo crediti di € 600.000 è in linea con la rettifica prudenziale eseguita dall'attestatore (pag. 16-17 attestazione). I crediti per canoni di locazione verso la Wind S.p.A. (allegato 19 attestazione) e E.N.I. (allegato 21 attestazione) sono stati indicati correttamente. Per quanto concerne le cessioni immobiliari, la società propone di vendere l'immobile in San Giovanni Teatino (CH) di sua proprietà immediatamente dopo l'omologa del concordato e indica il termine, a titolo precauzionale, di sei mesi per terminare l'operazione anche alla luce della congiuntura negativa del mercato immobiliare prevedendo un ricavato di €2.034.000,00. L'immobile di proprietà dell'Immobiliare D.G.P. S.r.l. sito in Pescara v. Comunale Piana è stato stimato dai professionisti incaricati dalla società in € 2.850.000,00 (perizia Geom. D'Alò – all. 2 integrazioni al piano). ....Nella tabella concernente l'attivo concordatario, il ricavato della vendita dell'immobile di “Pescara locato alla Wind” è quantificato in €2.024.000,00, in misura inferiore a quanto stimato in una logica di prudenza. Il coadiutore ha attribuito ai beni i seguenti valori di stima: immobile commerciale in San Giovanni Teatino (CH) V. Aterno 157 fg. 13, part. 64, sub 11, cat D8 € 2.005.419,00,*



*immobile laboratorio artigianale in Pescara V. Comunale Piana fg 31, part. 1920, sub 1, cat D8 € 1.997.975.00. Vi è, quindi, una minima differenza tra i valori attribuiti dall'Arch. Blundo e quelli indicati dalla società quali possibili corrispettivi delle cessioni. In definitiva, si può concludere, sulla base della documentazione esaminata, per una corretta indicazione, in linea di massima, delle poste attive”.*

La società in concordato, inoltre, indicava la seguente cadenza temporale per l'esecuzione dei pagamenti: entro il primo anno avrebbero dovuto trovare integrale soddisfacimento la creditrice ipotecaria per un credito vantato pari a circa €1.700.000, così come pure le spese di procedura appostate per € 210.000 circa, successivamente i creditori privilegiati, per retribuzioni e tfr, mentre i creditori chirografari, da pagare per la percentuale creditoria minima del 40%, avrebbero trovato soddisfacimento dal terzo anno in poi (e via via fino al quinto, dunque, fino al 27 ottobre 2021).

#### **La domanda di risoluzione e istanza di fallimento.**

Con ricorso depositato in data 31.05.2022, l'I.N.A.I.L., in persona del dirigente p.t., ricorreva innanzi al Tribunale di Pescara perché, accertato : *“l'inadempimento del concordato proposto da Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l., omologato il 25.10.2016 venisse dichiarata la risoluzione dello stesso e, sussistendo uno stato d'insolvenza, ...altresì il fallimento della Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l.[...]”.*

A fondamento dell'istanza di risoluzione e fallimento la ricorrente, premesso di essere creditrice privilegiata ricompresa nel piano di concordato omologato per la somma di € 51.347,04, deduceva, in sintesi, l'inadempimento del concordato preventivo proposto dalla Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l., omologato il 25.10.2016, in quanto: a) l'immobile sito in San Giovanni Teatino (CH) intestato alla Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l. era stato alienato soltanto in data 10.05.2021, ad un prezzo notevolmente inferiore, rispetto a quello stimato nel piano per oltre €2.000.000,00 pari a definitivi €650.000,00; b) inoltre, non era mai stata completata la fusione con la società Immobiliare DGP S.r.l fusione che, invece, come da previsioni del piano, avrebbe dovuto definirsi immediatamente dopo l'omologa per consentire l'acquisizione di ulteriore e consistente attivo derivante dalla vendita dell' immobile sito in Pescara alla Strada Comunale Piana di proprietà della Immobiliare DGP s.r.l.; c) infine, i ricavi



attesi dalla continuità aziendale (diretta e indiretta) non avevano raggiunto le aspettative tanto che, dopo circa sei anni dall'omologa, il credito privilegiato da soddisfare al 100% e come vantato dall'istante INAIL non era stato ancora soddisfatto neppure parzialmente.

Con successiva istanza del 12-14/7/2022, debitamente notificata il 29.7.2022, il P.M. notiziato dal Tribunale del procedimento di risoluzione chiedeva che, a fronte dell'evidente stato di insolvenza esistente in capo alla società in concordato, ne fosse dichiarato il fallimento e dando ingresso ad un autonomo procedimento che veniva, con ordinanza resa all'udienza del 20.09.2022, riunito al procedimento principale.

Il Tribunale, all'udienza del 20.09.2022, alla presenza delle parti ed anche del legale rappresentante della società sig. Paolo Di Giampaolo, rilevata l'irregolarità della notifica del ricorso in riassunzione, rinviava la causa al 17.10.2022, concedendo alla ricorrente il termine per la rinnovazione della stessa.

Con memoria illustrativa del 9.09.2022, il Commissario Giudiziario esprimeva "*parere favorevole all'istanza di risoluzione e conseguente fallimento*"; sicché, nominato un nuovo commissario giudiziale nella persona della dott.ssa Valentina Luise, per effetto della rinuncia del precedente professionista, la stessa accettava l'incarico in data 14.10.2022 e all'udienza successiva del 17.10.2022 (alla quale, presenti le parti istanti per la risoluzione ed il fallimento è pure comparso il legale rappresentante della società sig. Paolo Di Giampaolo) rilevata l'impossibilità per il legale della parte convenuta di accedere al fascicolo della procedura di concordato preventivo, il Collegio rinviava ulteriormente la trattazione delle domande al 14.11.2022, concedendo alla Edile Elettrica Di Giampaolo s.r.l. termine sino al 07.11.2022 per il deposito di memorie difensive e documenti.

Si è costituita quindi la società debitrice depositando memoria e documenti, chiedendo il rigetto della domanda di risoluzione del concordato e di quelle di fallimento pure incardinate, sostanzialmente ribadendo la non imputabilità a sé dell'inadempimento da ascrivere, viceversa, esclusivamente alle condotte operate a suo danno dall'allora commissario giudiziale che infatti rilasciava e, ripetutamente, pareri negativi in ordine ai piani di riparto redatti dal liquidatore fino ad arrivare, comunque, alla esecuzione del



secondo riparto parziale che aveva visto soddisfare i creditori prededucibili compreso il legale della società avv. Carlo Masci.

Evidenziava in particolare che:

- nel corso della procedura concordataria si erano avvicendati due procedimenti poi definiti entrambi, il primo con l'archiviazione da parte del GIP e l'altro con il rigetto dell'istanza di fallimento; essi tuttavia avrebbero impedito il normale espletamento delle attività esecutive del piano concordatario, rendendo notevolmente più difficile la sua attuazione, senza che ciò potesse in qualsivoglia modo ricondursi alla condotta colposa della società resistente;
- neppure poteva dirsi trascurabile, secondo l'impostazione della debitrice, l'insorgere dell'emergenza sanitaria collegata all'epidemia da SARS COVID 19 che infatti aveva rallentato sensibilmente tutte le attività legate all'oggetto sociale esercitato dalla debitrice, avendo detta emergenza comportato la chiusura dei cantieri e la difficoltà di incassare somme per i lavori già eseguiti e, correlativamente, di onorare il pagamento del piano concordato per l'intero anno 2020, nonché lo slittamento dei giudizi intrapresi per il recupero dei crediti da riscuotere nei confronti dei terzi, ritardando l'operazione di cessione del ramo d'azienda in favore della Di Giampaolo s.r.l., poi non accettata dal comitato dei creditori (cfr. la relazione del Liquidatore del 27.04.2020 e del quella successiva del 27.04.2020);
- il mancato ottenimento del risultato sperato con la cessione dell'immobile sito in Pescara era stata conseguenza diretta della condotta degli organi della procedura e del rigetto dell'istanza di rinvio dell'asta programmata presentata dalla resistente;
- nel piano non era stato indicato un termine ultimo entro cui la società resistente avrebbe dovuto concludere l'operazione di fusione le cui operazioni preliminari erano state immediatamente compiute dopo l'omologa e nei termini indicati dal piano;
- le difficoltà sopravvenute nel corso dell'esecuzione del piano in punto di fusione sarebbero state certamente superabili con la cessione dell'immobile in favore della società interessata al medesimo - Fondazione Abruzzo s.r.l. - e sostituzione del bene da acquisire all'attivo con il ricavato stesso dell'alienazione, operazione che la debitrice ha asserito non essere andata a buon fine esclusivamente per cause esterne alla volontà della ricorrente;



-era ancora perfettamente attuabile il completamento dell'operazione di fusione in questione, potendosi per l'effetto ottenere un prezzo di realizzo dell'immobile così acquisito comunque idoneo a raggiungere le percentuali di soddisfacimento come previste nella proposta di concordato;

- d'altro canto, non vi era stata alcuna perdita effettiva dovuta al ritardo – incolpevole – nella conclusione dell'operazione di fusione da ascrivere al mancato versamento in favore della procedura dei fitti maturati sull'immobile di Pescara, e ciò in considerazione del fatto che tali somme erano state integralmente utilizzate dalla Società Immobiliare GDP per estinguere il debito ipotecario e liberare così l'immobile stesso dalla relativa pregiudizievole;

-l'adesione alla proposta di cessione del ramo d'azienda come pervenuta dalla affittuaria Di Giampaolo S.r.l. così come pure l'accesso ai benefici della "rottamazione-ter" –mai perseguiti dagli organi della procedura – avrebbero condotto all'estinzione integrale e da tempo dei debiti del concordato.

All'udienza del 14.11.2022, presenti i procuratori di INAIL e della debitrice, i commissari, il pubblico ministero ed infine il legale rappresentante della società convenuta sig. Paolo Di Giampaolo, il Tribunale dopo ampia discussione, riservava di decidere su risoluzione e fallimento.

### **L'inadempimento grave ed il fallimento.**

Tanto rilevato, il Collegio ritiene che sia la domanda di risoluzione che quella volta alla declaratoria di fallimento siano fondate, e ciò per tutte le considerazioni che di seguito si andranno a svolgere.

A fronte dell'ingente valore dei debiti concordatari ancora da soddisfare nel corso dell'attività d'impresa, è fin qui emerso come la quasi totalità dei proventi derivanti dalla continuità aziendale sia stata assorbita dai costi e dalle spese di gestione derivanti dall'attività svolta dalla debitrice in concordato, e dunque senza che siano residuati utili da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Ed in vero, dalla lettura della stessa memoria di costituzione di parte debitrice si evince come le indagini di polizia svolte nel frattempo avevano portato ad accertare che i canoni della locazione dell'immobile di proprietà della Edile Elettrica Paolo di Giampaolo erano serviti per far fronte alla gestione ordinaria legata alla continuità



d'impresa che, dal suo canto, non generava alcun utile diretto da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Nel provvedimento che richiedeva l'archiviazione per il legale rappresentante della debitrice nell'ambito di indagini svolte a suo carico dalla Procura della Repubblica si legge infatti *“che le somme originariamente valutate come distrattive per importi pari ad Euro 327.000,00 pur nell'ambito di una ricostruzione dell'attivo concordatario hanno trovato una giustificazione teleologicamente compatibile con i fini aziendali. Nel caso di specie, come meglio chiarito nell'integrazione della nota del Liquidatore, depositata in data 17.06.2021, le somme derivati dai canoni locativi [...] vennero impiegati per il pagamento dei fornitori e maestranze...”*.

Ora, stando alle stesse prospettazione del piano, la debitrice avrebbe dovuto ottenere profitti ed utili di almeno un milione di euro per l'espletamento di lavori, pubblici, privati e per commesse future.

Tuttavia, come è stato appena adesso chiarito, l'utile effettivo derivante dalla continuità è stato pressoché nullo e ciò nonostante il mancato versamento nelle casse della procedura di una parte cospicua dell'attivo ipotizzato, quello appunto derivante dai canoni di cui all'affitto dell'immobile di proprietà della Edile Elettrica.

In sostanza, è apparsa circostanza provata come il mancato perfezionamento delle programmate operazioni legate alla continuità ha non solo inciso sulla tempistica prevista nel piano, appena sopra declinata, ma ha messo a serio rischio gli stessi risultati promessi o sperati.

Un'altra componente dell'attivo concordatario (come derivante dalla continuità cd indiretta) era rappresentata dall'importo annuo di € 60.000 (oltre alle maggiorazioni dipendenti dal volume di affari realizzato dall'affittuaria) derivante dai canoni di cui al contratto di affitto del ramo di azienda intercorso con la società Di Giampaolo. Ebbene, già nelle osservazioni del commissario giudiziale depositate il 12.5.2021 si legge che: *“L'affitto di ramo di azienda prevede un canone quadrimestrale pari a € 20.000,00 oltre una percentuale al superamento di determinate soglie nel fatturato della Di Giampaolo S.r.l. Ad oggi non è stato prodotto al Commissario un documento nel quale poter leggere chiaramente il fatturato della società affittuaria”*.



In effetti il commissario dava evidenza dell'assenza di chiarezza in ordine al fatturato effettivo della società Di Giampaolo ed in ogni caso, dagli estratti conto semestrali depositati dal liquidatore non erano emersi importi ulteriori rispetto a quelli relativi alle sole rate quadrimestrali versate dall'affittuaria sul conto della procedura segno questo che le maggiorazioni stabilite in caso di raggiungimento, da parte dell'affittuaria, di fatturati superiori ad una certa soglia non furono mai versate, così limitando in modo sostanziale le prospettive di effettiva ripresa della continuità indiretta che doveva attuarsi proprio attraverso l'affitto del ramo aziendale.

Del tutto ininfluente appare, ai fini che qui rilevano, la circostanza che vi furono trattative per addivenire alla cessione del ramo di azienda di proprietà della Edile Elettrica in favore della medesima affittuaria Di Giampaolo s.r.l.; il programma concordatario come integrato dalla stessa debitrice e poi omologato, prevedeva che fosse la società affittuaria a condurre il ramo di azienda e ciò al fine di partecipare a gare ed appalti pubblici per fornire alla società affittante in concordato uno strumento duttile per consentirle di continuare la propria attività tramite la società affittuaria che, infatti, avrebbe dovuto implementare l'attivo concordatario oltre che con i canoni previsti in misura fissa anche e soprattutto con l'ulteriore importo generato dai flussi di cassa ottenuti con l'attività svolta.

In ogni caso e, ferma la natura eccentrica della detta cessione rispetto al programma concordatario definitivamente approvato, vi è da considerare altresì che essa non si ebbe mai a perfezionare, sicché tutte le considerazioni espresse dalla debitrice sugli ipotetici risparmi o i vantaggi fiscali e di cassa da ottenere in seguito all'operazione predetta (comunque da verificare in concreto) si ritiene non possano fin qui incidere sul giudizio circa la gravità dell'inadempimento, così come esso si è concretamente ed oggettivamente verificato proprio sul fronte della continuità programmata in via definitiva.

La debitrice, del resto, non ha mai completato l'operazione di fusione societaria dalla quale sarebbe dovuto derivare un consistente recupero di attivo.

Di tale inadempimento danno conto il commissario ed anche il liquidatore nelle rispettive relazioni semestrali; in esse emerge la assoluta carenza di interesse della debitrice nel dare attuazione al programma concordatario e così perfezionare la



fattispecie complessa della fusione tra la società in concordato e la Immobiliare DGP per il fine diretto di acquisire l'attivo indicato nella proposta poi omologata.

La stessa parte convenuta ha ammesso che la fusione non si è mai perfezionata rilevando, erroneamente, che dopo l'omologa erano stati posti in essere gli atti prodromici alla stipula dell'atto di fusione; dalla lettura del provvedimento di omologa si evince, tuttavia, come tali operazioni, in particolare le delibere di fusione societaria, intervennero già prima dell'udienza di omologa stessa, tanto è vero che l'impegno concordatario della Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo era, a quel punto, quello di addivenire all'atto di fusione immediatamente dopo l'omologa.

E' certamente vero che il commissario, nella sua ultima relazione, dava atto che la società Edile elettrica, tempo addietro, gli aveva comunicato che la Fondazione PescarAbruzzo si era dimostrata interessata ad acquistare l'immobile di proprietà dell'Immobiliare DGP S.r.l. così come pure vi erano state alcune società di leasing interessate all'acquisto suddetto.

Tuttavia (e lo stesso commissario ne ha dato atto anche nelle sue ultime osservazioni) di là da tali generiche manifestazioni d'interesse, occorre evidenziare che il piano prevedeva la fusione tra le due società per acquisire all'attivo sia l'immobile dell'Immobiliare DGP S.r.l. che sarebbe stato venduto con procedure competitive, sia i canoni di locazione versati dalla società locataria del bene (Wind). Sicché, pur volendo prescindere dal dissenso all'operazione manifestato dal commissario giudiziale che, infatti, rappresentava ancora una volta l'eccentricità dell'operazione rispetto al programma concordatario, vi è che, in effetti, il maggior attivo da acquisire in seno alla procedura e finalizzato al soddisfacimento del ceto creditorio non si è mai realizzato né sembra permangano concrete possibilità di un suo realizzo in tempi brevi, al di là di quanto è stato affermato genericamente dalla debitrice nella sua memoria difensiva.

Alle stesse conclusioni, del resto, perveniva la dr.ssa Valentina Luise in qualità di nuovo commissario giudiziale e subentrata a quello precedente la quale, all'udienza del 14.11.2022, ribadiva l'assenza di garanzia per i creditori in ordine alle operazioni prospettate nella memoria difensiva della debitrice, rilevando altresì che la fusione doveva perfezionarsi subito dopo l'omologa e, del resto, non erano emersi elementi concreti in ordine all'attuazione della predetta operazione societaria, neppure di recente.



Dall'ultimo resoconto periodico del commissario liquidatore (depositato il 27.10.2022) si evince, ancora, come la maggior parte delle posizioni creditorie vantate dalla debitrice appaiano di fatto ed effettivamente oramai irrecuperabili.

Ed in effetti il detto documento che riporta la relazione sui contenziosi "attivi" redatta dal legale della società avv. Carlo Masci, consente di rilevare chiaramente non solo come la gran parte dei giudizi abbia avuto esito sfavorevole per la società in concordato ma anche che la posizione creditoria vantata nei confronti di Ge.Ca Servizi risulta in una situazione di stallo atteso che dopo un accordo verbale raggiunto tra il legale rappresentate della debitrice e quello di Ge.Ca Servizi, quest'ultima sebbene si fosse precedentemente impegnata a versare in favore della società in concordato €1000 entro la metà di ogni mese non aveva effettuato i pagamenti promessi, se non per poche mensilità.

Nella memoria del commissario giudiziale del 9.9.2022, del resto, si chiarisce come *"Con riferimento al credito vantato verso la società GE.CA. S.r.l. il Commissario, con messaggio pec in data 05/05/2020, ha chiesto al Liquidatore ed alla società Edile di precisare le somme incassate, quelle da riscuotere ed eventuali iniziative in proposito. Inoltre, ha fatto presente che le somme riscosse dovevano essere versate direttamente sul conto della procedura. La società Edile Elettrica non ha riscontrato il messaggio, il Liquidatore ha comunicato che il credito complessivo era pari a €37.681,49, versati €10.000,00. Va segnalato che qualche giorno dopo la citata mail, la Edile ha versato sul conto della procedura € 4.000,00" ... L'esponente, al fine di fare chiarezza ha chiesto alla Edile di inviare estratto del partitario GE.CA. S.r.l. anni 2018-2019-20220; estratto inviato con mail del 07/11/2020. Dalla lettura di tale documento, solo in parte leggibile, si evince l'importo complessivo del credito (€ 37.681,49) ma non sono annotati i versamenti eseguiti..."*

D'altro canto, gli altri debitori della Edile Elettrica e precisamente la società Immobiliare DGP, nei cui confronti era appostato un credito di €433.000, la sig.ra Di Renzo Diana e Fondiaria Sai non sembra intendano adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti della società in concordato e quest'ultima neppure sembra abbia mai voluto intraprendere azioni legali per il recupero delle dette posizioni,



sebbene sollecitata dallo stesso legale della procedura avv. Masci (cfr relazione dell'avv. Masci inserite all'interno del resoconto del liquidatore del 27.10.2022).

Ed ancora, nelle sue osservazioni al rapporto del liquidatore del 27.4.2022, il commissario evidenziava che “...nel bilancio al 31/12/2019 si era registrato un calo considerevole dei ricavi (€ 115.381,00) rispetto all'anno precedente, 2018 (€2.591.201,00) mentre nel 2020 i ricavi erano ulteriormente scesi fino ad €88.135,00”; si osservava poi una riduzione del costo per salari e stipendi (€ 522.016,00 nel 2018, € 46.222,00 nel 2019, €10.914,00 nel 2020), presumibilmente giustificata dalla riduzione del personale, così come pure erano crollati i costi per l'acquisto delle materie prime dandosi prova, in definitiva, che la continuità aziendale appariva oramai gravemente compromessa. (I dati elencati dal commissario trovano sostanziale conferma quanto al decremento dei valori della produzione come emergenti dai bilanci prodotti dal procuratore della convenuta in data 14.10.2022 in cui infatti il detto valore da €2.460.324 di cui al bilancio 2018, scendeva all'importo di € 167.039 in quello del 2019 per giungere ad € 17.162 nel bilancio del 2020).

E' inoltre circostanza documentata che il 10/05/2021 veniva stipulato per atto notar Giovanni Di Pierdomenico, alla presenza degli organi della procedura ed in favore dell'aggiudicataria -la quale eseguiva il pagamento del saldo prezzo consegnando 12 assegni circolari dell'importo di € 50.000,00 ciascuno- l'atto di vendita dell'immobile di proprietà della debitrice sito in San Giovanni Teatino. Il ricavato complessivo della vendita è stato pari ad € 650.000,00 da cui andranno poi sottratte le spese che si riferiscono alla massa immobiliare (tra cui l'IMU sull'immobile).

Sull'immobile in oggetto grava l'ipoteca iscritta in favore di BPER Banca che da piano omologato vanta un credito pari ad € 1.787.335,25 (credito ceduto a Spring SPV S.r.l. che ha conferito procura speciale a Prelios Credit Servicing S.p.A. la quale, a sua volta, conferiva procura a Prelios Credit Solutions S.p.A.).

Orbene è evidente che in sede di riparto l'ipotecario, da soddisfare al 100% secondo le previsioni della proposta, potrà essere soddisfatto soltanto parzialmente.

Il secondo piano di riparto depositato, infatti, contempla come importo disponibile quello di €565.711,07 (ed all'ipotecario verrà versato il 60% ossia € 339.426,64) sicché,



anche su tale fronte non sembra siano stati raggiunti gli obiettivi concordatari che prevedevano, invece, il pagamento dei privilegiati in misura pari al 100%.

Quanto alla valutazione dell'inadempimento, in conclusione, conformemente ed in linea con tutte le relazioni commissariali agli atti e con quanto definitivamente emerso nel corso del procedimento, non può che evidenziarsi come negli anni siano insorte innumerevoli e notevoli difficoltà nell'esecuzione del piano concordatario.

La società in concordato, da un lato è risultata gravemente inadempiente perché non completava la fusione così impedendo l'acquisizione all'attivo dell'immobile di proprietà di Immobiliare DGP s.r.l. ed anche dei canoni di locazione erogati da Wind, dall'altro non sembra sia riuscita a raggiungere gli obiettivi fissati nel piano.

Infatti, alcuni giudizi riguardanti la riscossione di crediti hanno avuto esito negativo (v. Osservazioni Commissario 08/05/2020), i ricavi connessi alla continuità sono stati notevolmente inferiori al quantum previsto (per circa € 1.000.000,00) e la vendita dell'immobile sito in San Giovanni Teatino (CH) ha consentito alla procedura di incassare l'importo finale di € 650.000,00, a fronte di un valore stimato di €2.005.419,00.

In definitiva, i termini di pagamento del concordato non sono stati rispettati sicché appare difficilissimo ipotizzare allo stato il pagamento del 100% per i privilegiati e del 40% per i chirografari, atteso che pure la continuità aziendale, come sopra dimostrato, è allo stato gravemente compromessa.

Importanti e decisive poste dell'attivo concordatario non si sono allo stato concretizzate, né vi sono immediate prospettive di realizzo.

Da quanto detto emerge che, a fronte di un attivo concordatario che la debitrice ipotizzava ai tempi dell'omologa come concretamente realizzabile, pari ad 8 milioni di euro circa, è stato invece e fino ad ora realizzato (dopo quasi 6 anni dall'omologa) soltanto l'importo di € 1.113.000 circa, derivante dal ricavato del bene in proprietà della debitrice e dalla riscossione di una parte dei canoni (per la sola quota fissa) di cui all'affitto di azienda intercorso con la Di Giampaolo s.r.l.

Come poi e da ultimo è stato evidenziato dal liquidatore, l'attivo presente nelle casse della società in concordato si è attestato sull'importo di €770.000 circa dopo essere stati soddisfatti i soli creditori prededucibili, ipotizzandosi dunque un soddisfacimento



alquanto parziale per il creditore ipotecario che come è già stato rilevato vanta un credito di oltre 1.700.000 euro (cfr ultimo estratto conto depositato dal liquidatore).

Sintomatico di una grave situazione di difficoltà della società appare poi il rilievo del commissario giudiziale, contenuto nella sua ultima memoria del 9.9.2022, in cui il professionista rilevava come il 13/10/2020 l'Ispettorato del Lavoro gli aveva notificato un verbale di accertamento con il quale si contestava alla Edile Elettrica l'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter cod. pen. in quanto, pur avendo la detta società ommesso il versamento degli assegni familiari ai lavoratori Camerano S.R. Gianni, Orlando Luca e Gueye Babacar, i relativi importi erano stati portati in detrazione dai contributi dovuti.

Secondo le determinazioni effettuate, allora, e stando a realistiche valutazioni (che non possono non tenere conto del difficile recupero delle poste attive sia con riferimento alla fusione che con riguardo alla stessa continuità diretta) la situazione della esecuzione del concordato preventivo non fa prevedere la possibilità di soddisfacimento neppure minimo dei creditori chirografari e di gran parte di quelli privilegiati.

In sostanza, dal corredo documentale agli atti ed anche dalle relazioni periodiche commissariali emesse ad integrazione di quelle del liquidatore, è emersa la evidente circostanza che, ad oggi, dopo circa 6 anni dall'omologa, non sembra sussistere alcuna possibilità di soddisfacimento integrale del creditore privilegiato ipotecario, né dei lavoratori e degli altri privilegiati (erario, inps ed inail) ed, a maggior ragione, neppure dei creditori chirografari che infatti a fronte di una prospettazione di pagamento di almeno il 40% si vedrebbero ad oggi riconosciuto un soddisfacimento pari a zero.

Alla luce del suesposto quadro è fuor di dubbio che la irrealizzabilità di importanti previsioni economiche del piano concordatario tali da non consentire, neanche in misura minima, il pagamento di tutti i creditori chirografari e da impedire persino il soddisfacimento di parte dei creditori privilegiati, andando ad incidere in misura significativa sul risultato economico promesso, costituisce fatto che integra gli estremi della non scarsa importanza dell'inadempimento richiesto per la risoluzione del concordato.

Ritiene il Collegio che l'importanza dell'inadempimento debba essere valutata non già alla luce del solo credito fatto valere da chi propone l'istanza di risoluzione ma tenendo



conto del complesso degli obblighi concordatari assunti dal momento che la vicenda risolutiva riguarda l'intera procedura e, quindi, gli interessi collettivi dei creditori coinvolti nella crisi.

Se, infatti, il concordato è l'accordo tra il debitore ed i suoi creditori e se la risoluzione si estende a tutti i creditori sembra contraddittorio parametrare l'importanza dell'inadempimento all'obbligazione assunta nei confronti del singolo creditore anziché al complesso degli obblighi assunti dal debitore.

Occorre inoltre chiedersi se l'avvicinamento della risoluzione del concordato preventivo all'istituto generale della risoluzione contrattuale (cosiddetta "contrattualizzazione" dell'istituto) - avvenuto mediante la riforma dell'art. 186 L.F. ad opera del D.L.vo 169/2007 - implichi o meno la necessità di dover prevedere e valutare la sussistenza del requisito soggettivo dell'imputabilità dell'inadempimento al debitore nel senso precisato dall'art. 1218 c.c., o se invece mantenga vitalità l'opinione tradizionale che negava rilevanza alla non imputabilità dell'inadempimento.

Nella prima ipotesi verrebbero espunti dall'area della risolubilità tutti i casi in cui, dopo l'omologazione, sopravvenga la non fattibilità (anche totale) del piano, per cause non imputabili al debitore.

Ove si aderisse invece alla seconda ipotesi (che nega rilevanza alla non imputabilità dell'inadempimento) continuerebbe a trovare applicazione il precedente orientamento dottrinale e giurisprudenziale - formatosi nel vigore del "vecchio" art. 186 L.F. e posto a fondamento delle richiamate pronunce della Suprema Corte - a tenore del quale lo strumento della risoluzione del concordato per inadempimento è utilizzabile in tutte le ipotesi in cui, per cause non imputabili al debitore, sopravvenga dopo l'omologazione la non fattibilità del piano.

Il presupposto della risoluzione giungerebbe in tale ipotesi a configurarsi alla stregua di una forma di impossibilità sopravvenuta - nella quale l'inadempimento viene in rilievo esclusivamente nella sua dimensione e consistenza oggettive - ricostruzione con la quale appare pienamente compatibile la risolubilità di concordati preventivi aventi ad oggetto la cessione dei beni "semplice".

Ritiene il Tribunale di dover aderire alla seconda soluzione, sulla base dell'interpretazione letterale e logica del novellato art. 186 L.F.



La norma, al primo comma, prevede infatti che "ciascuno dei creditori può domandare la risoluzione del concordato per inadempimento"; al secondo comma dispone poi che "Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza".

La mancata menzione del requisito della imputabilità dell'inadempimento - previsto in termini generali, in tema di risolubilità del contratto, dall'art. 1453 c.c. - ed il contestuale espresso riferimento al requisito oggettivo, inerente all'importanza dell'inadempimento, inducono a ritenere che il legislatore non abbia inteso estendere tout court alla risoluzione del concordato preventivo la disciplina generale della risolubilità contrattuale.

Se lo avesse voluto, non avrebbe avuto infatti necessità di richiamare espressamente soltanto uno dei requisiti della risoluzione contrattuale (previsto dall'art. 1455 c.c.).

Il fatto invece di avere esplicitato il richiamo al solo requisito oggettivo, induce a ritenere che non abbia voluto collocare la risoluzione del concordato preventivo nell'alveo della disciplina generale della risoluzione per inadempimento.

Appare tuttora convincente e non superato (benché formatosi nel vigore del "vecchio" art. 186 L.F.) l'orientamento secondo cui la valutazione dell'elemento soggettivo non è condizione per la pronuncia di risoluzione potendo al limite rilevare soltanto quale elemento di analisi aggiuntivo, tali da attenuare il giudizio di gravità dell'inadempimento (cfr. Cass., 7083/2007). Il concordato preventivo deve allora essere risolto, a norma dell'art. 186 l.fall., qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, a meno che l'inadempimento non abbia scarsa importanza, a prescindere da eventuali profili di colpa del debitore, non trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ma di un istituto avente una natura negoziale temperata da una disciplina che persegue interessi pubblicistici e conduce, all'esito dell'omologa, alla cristallizzazione di un accordo di natura complessa ove una delle parti (la massa dei creditori) ha consistenza composita e plurisoggettiva ( tra le più recenti cfr Cass 18738 del 13/07/2018 Rv. 649584 - 01).

Il fatto, quindi, che a carico di Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo non sarebbero ipotizzabili condotte inadempienti sul piano soggettivo, come sembra sostenere la stessa parte convenuta, circostanza che, tuttavia, neppure sembra sia stata provata, non preclude in alcun modo la pronuncia di risoluzione, la quale presuppone esclusivamente



una valutazione obiettiva avente ad oggetto il profilo di non fattibilità sopravvenuta del piano.

Nella ponderazione dell'irrealizzabilità sopravvenuta del piano concordatario, la novella legislativa ha esplicitato unicamente il principio secondo cui il giudice deve verificare che si tratti comunque di inadempimento di non scarsa importanza nell'economia complessiva del piano, avuto riguardo all'interesse di tutti i creditori.

A tale proposito, il giudizio del Tribunale deve consistere in un esame di fattibilità del piano in fase successiva alla sua omologazione, avuto riguardo alla possibilità dello stesso di realizzare quella "causa concreta" che ne costituisce la essenziale ragion d'essere, in aderenza ai principi in tal senso espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite 1521/2013.

L'accettazione, da parte dei creditori, del rischio inerente la concreta fattibilità del piano involge l'accettazione del rischio circa l'effettiva realizzabilità dell'operazione, ed in tale ambito il giudice non può interferire, trattandosi di un profilo di mera fattibilità economica, con riferimento alla quale il creditore si assume, valutandone l'adeguatezza, il rischio.

Ma affinché l'assunzione di tale rischio non assuma addirittura la natura di una mera alea, occorre valutare se lo scostamento dalle percentuali di soddisfazione dei creditori chirografari (*ab initio* ipotizzate nella proposta omologata) siano comunque tuttora sia pure parzialmente realizzabili e se ciò possa o meno avvenire nel contesto temporale di riferimento.

Trattasi di una valutazione rientrante nel perimetro valutativo che compete - ed anzi incombe - al giudice in sede di esame della fattibilità del concordato preventivo in fase successiva alla sua omologazione, sulla base dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione con sentenza 1521/2013.

Oggetto di analisi è, a ben vedere, la fattibilità giuridica e non già quella economica del concordato, poiché non viene in alcun modo (ri)valutata la convenienza dell'operazione, ma unicamente la (sopravvenuta) irrealizzabilità della stessa, sia con riferimento alla impossibilità sopravvenuta di attuare, se non in misura irrisoria, i margini di realizzo già accettati dai creditori ed omologati dal Tribunale, sia anche all'impossibilità di rispettare i tempi previsti per la liquidazione.



Il mancato rispetto di questi ultimi, ancorché non contemplato quale termine essenziale o condizione risolutiva del piano nella proposta concordataria, non può non essere considerato elemento di indiscusso rilievo sotto il profilo della fattibilità giuridica del concordato, ponendosi quale elemento determinante del consenso dei creditori.

Avendo dunque il Tribunale accertato che il pagamento dei creditori chirografari è divenuto totalmente irrealizzabile nell'arco temporale preso in considerazione dalla proponente ed alla stregua delle suesposte considerazioni secondo le quali la continuità aziendale appare allo stato pressoché nulla non essendosi realizzati né la fusione con la società Immobiliare DGP, né i crediti vantati dalla debitrice e neppure i flussi di cassa derivanti dalla gestione dell'attività da parte della debitrice, direttamente e attraverso l'affitto di ramo di azienda, deve pronunciarsi la risoluzione del concordato preventivo di Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo s.r.l., omologato, anche perché risulta senz'altro rispettato il termine di cui all'art. 186 comma 3° l.f. (in quanto il pagamento dei privilegiati era stato preventivato entro un anno dall'omologa mentre i chirografari avrebbero trovato soddisfazione soltanto dopo il pagamento dei primi e fino al 5° anno dall'omologa); stando alla chiara disposizione normativa, infatti, il termine a quo è quello dell'ultimo adempimento previsto nel programma concordatario e non già quello riferito a colui che agisce per la risoluzione.

Deve a questo punto essere esaminata l'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero (notiziato in data 7.7.2022 del procedimento intrapreso da INAIL per la risoluzione ed il fallimento, come disposto nel decreto di fissazione di udienza del 7.6.2022) e dalla stessa parte istante per la risoluzione.

Ora, pur volendo prescindere dalla questione posta dalla debitrice e per il vero soltanto accennata circa l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento in presenza di concordato non risolto, questione del tutto superata vista la decisione del Collegio di pronunciare la detta risoluzione, va rilevato in primis come Inail, parte ricorrente per la declaratoria di fallimento abbia inteso far valere il proprio credito privilegiato secondo quanto prospettato nella stessa proposta concordataria poi omologata che stabiliva il pagamento del 100% dei detti privilegiati mobiliari (ed almeno il 40% dei chirografari).

Sicché ed in ogni caso non vi è dubbio alcuno circa la persistente qualità di creditore privilegiato in capo ad Inail (che dagli atti del concordato risulta essere creditore della



società, cfr relazione art. 172 l.f. del 2.5.2016 e relazione ex art. 180 l.f. dell'8.9.2016) essendo stato accertato nel corso del presente giudizio e pure ampiamente esposto in motivazione come il detto creditore e tutti gli altri privilegiati risultino allo stato ancora non soddisfatti, neppure parzialmente.

Va poi rilevato come il decreto di omologazione non impugnato eserciti autorità di cosa giudicata con riferimento alla qualità di imprenditore commerciale del debitore ed ai presupposti soggettivi della fallibilità cosicché questo Tribunale è esonerato da ogni esame sul punto.

Quanto al requisito oggettivo dello stato di insolvenza richiesto dall'art. 5 LF, deve considerarsi come tale situazione di decozione sia senz'altro emersa da quanto già diffusamente rilevato in ordine a tutte le circostanze fattuali che hanno fatto propendere per la fondatezza della domanda di risoluzione; la società dunque versa in un irreversibile stato di insolvenza desumibile non soltanto dalle dichiarazioni sostanzialmente confessorie rese con il ricorso per ammissione al concordato preventivo ma soprattutto dallo squilibrio tra il passivo e l'attivo concordatario acuitosi in fase di esecuzione per il minor realizzo dell'attivo rispetto a quello programmato durante la continuità.

Del resto, l'insolvenza è evidente perché, in ragione delle difficoltà attuali di cassa, Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo s.r.l. non è in grado con le proprie attività (finora del tutto irrealizzate) e con i flussi finanziari della continuità diretta, come più volte spiegato, di far fronte al passivo concordatario e dovendosi considerare più in generale una complessiva esposizione debitoria che, come è stato ammesso dalla stessa parte debitrice a pag. 27 della memoria difensiva, risulta essere pari ad €7.703.458 (bilancio 2021) con una limitata presenza di disponibilità liquide per soli €770.000 ed a fronte di un attivo che, costituito da altri crediti, beni, impianti, rimanenze e crediti, è risultato essere di non facile smobilizzo per far fronte all'evidentissimo passivo scaduto ed esigibile.

E per di più è stata la stessa parte debitrice a rilevare di avere subito l'influenza negativa generale conseguente agli effetti dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, la quale è perdurata per l'intero arco temporale dal 31.01.2020 sino al 31.03.2022 ed ha:  
*“in sostanza, comportato la chiusura dei cantieri e la difficoltà ad incassare somme per*



*i lavori già eseguiti e correlativamente onorare il pagamento del piano concordato per l'intero anno 2020, nonché comportato lo slittamento dei giudizi intrapresi per il recupero dei crediti da riscuotere nei confronti dei terzi e ritardato l'operazione di cessione del ramo d'azienda in favore della Di Giampaolo s.r.l., poi non accettata dal Comitato dei creditori (Cfr. la relazione del Liquidatore del 27.04.2020 e del quella successiva del 27.04.2020)''... D'altro canto, la richiamata situazione emergenziale ha notevolmente ridotto nel citato periodo le possibilità di alienazione, ad un giusto prezzo, dell'immobile sito in San Giovanni Teatino originariamente intestato alla società resistente (cfr pag 19 della memoria difensiva Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo s.r.l.).*

Deve dunque farsi luogo alla dichiarazione di fallimento della società imprenditrice, con tutte le ulteriori conseguenze di legge rimanendo assorbite le ulteriori questioni prospettate dalla debitrice.

Ai sensi dell'art. 28 l.f. si ritiene di dover nominare quale Curatore la dr.ssa Valentina Luise che oltre ad avere professionalità e capacità idonee a gestire la procedura, possiede un prezioso patrimonio conoscitivo delle vicende dell'impresa avendo ella assunto anche se soltanto di recente l'incarico di commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo.

Si ritiene dunque di poter procedere con la medesima sentenza alla dichiarazione di risoluzione del concordato omologato e di fallimento della società proponente

P.Q.M.

letti gli artt. 1, 5, 6 e 15, 147, 161, 162 e 186 L.F.

dichiara

risolto per inadempimento il concordato preventivo proposto da Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l., in persona dell'amministratore Paolo Di Giampaolo

dichiara

il fallimento di Edile Elettrica Paolo Di Giampaolo S.r.l., con sede legale in Pescara via Dei Marsi n. 77 P. Iva n. 01976490688, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Paolo Di Giampaolo



## n o m i n a

Giudice delegato la dr.ssa Domenica Capezzerà e curatore la dr.ssa Valentina Luise con studio in Chieti via Giovenco n. 40 professionista nota all'ufficio e in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. anche alla luce delle precedenti relazioni svolte ex art. 33 l.f.

## o r d i n a

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori presso la Cancelleria del Tribunale entro tre giorni;

## d i s p o n e

che il Curatore proceda ai sensi dell'art. 84 LF all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, di seguito, rimossi i sigilli rediga l'inventario ai sensi dell'art. 87 LF nel più breve tempo possibile, presenti o avvisati il fallito e il Comitato dei Creditori, se frattanto nominato;

## f i s s a

il giorno **8.6.2023 ore 9,30** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato, posta al terzo piano dell'ala C del Palazzo di Giustizia di Pescara, via Lo Feudo n. 1.

## a s s e g n a

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 LF nel testo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. e) del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, con l'avvertenza che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro un anno dal deposito del



decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 l.f.

dispone

Che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 l.f. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 7.2.2023

Il Presidente Est.

*-Dr.ssa Domenica Capezzer-*



